

CASSAZIONE SU INDENNITA' DI RISULTATO

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DELL'11 GENNAIO 2017 N. 9392

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una dipendente pubblica aveva adito l'Autorità giudiziaria in quanto era stata valutata negativamente per mancato raggiungimento degli obiettivi da raggiungere, sostenendo di avere avuto conoscenza degli obiettivi da raggiungere per i quali era stata effettuata la valutazione negativa dell'attività svolta posticipatamente a detta valutazione.

L'Autorità giudiziaria, in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla dipendente, aveva dichiarato l'illegittimità della procedura amministrativa conclusasi con la valutazione negativa.

La predetta si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione rilevando che dalla mancata tempestiva assegnazione degli obiettivi da raggiungere ha subito una perdita di chance, non avendo potuto ottenere la retribuzione di risultato che è oggettivamente connessa con gli obiettivi assegnati e non con la presenza in ufficio dei dirigenti.

La Corte di Cassazione, rilevato preliminarmente che la ricorrente sostiene che dalla mancata tempestiva indicazione degli obiettivi è derivata la sussistenza del danno da perdita di chance, ha precisato come questa tesi sia conforme alla giurisprudenza della Cassazione medesima.

La Corte di Cassazione ha quindi ricordato che dal d.lgs. 165/2001 si desume che ai fini del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali è necessaria l'indicazione specifica all'atto del conferimento e poi annualmente dell'oggetto, degli obiettivi e della durata dell'incarico e che il mancato raggiungimento degli obiettivi può essere fonte di responsabilità dirigenziale: ne deriva che perché venga effettuata una valutazione negativa dell'operato di un dirigente di non aver raggiunto gli obiettivi, da cui derivi la mancata corresponsione dell'indennità di risultato, è necessario che l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere tempestivamente gli obiettivi da raggiungere, periodicamente e/o anno per anno.

Nella fattispecie, accertato che gli obiettivi da perseguire sono stati indicati all'interessata successivamente alla valutazione, non può essere esclusa la sussistenza del diritto alla ricorrente a conseguire il danno patrimoniale da perdita di chance, da liquidare in via equitativa.

La Corte di Cassazione, rilevando che l'indennità di risultato ha carattere premiale, non suscettibile di corresponsione automatica, non preceduta cioè da una valutazione positiva, afferma inoltre che l'Autorità giudiziaria non può sostituirsi all'organo deputato ad effettuare l'anzidetta verifica dei risultati e commisurare automaticamente la condanna al risarcimento del danno all'indennità di risultato. Nei riguardi della ricorrente non si può tuttavia escludere la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance.

Ed in tal senso la Corte di Cassazione ha sentenziato, rinviando la causa alla Corte d'Appello che dovrà attenersi al seguente principio: "In una controversia di pubblico impiego contrattualizzato, il giudice ordinario se accerta l'illegittimità del procedimento amministrativo di valutazione negativa di un dirigente per mancato raggiungimento degli obiettivi da perseguire – nella specie per

l'illogicità derivante dalla avvenuta indicazione degli obiettivi stessi con un abnorme e immotivato ritardo rispetto al periodo nel quale gli stessi avrebbero dovuto essere raggiunti – non può certamente sostituirsi all'organo deputato ad effettuare la verifica dei risultati che condiziona la corresponsione dell'indennità di risultato e, quindi, commisurare automaticamente la condanna dell'ente datore di lavoro a risarcire i danni richiesti all'indennità di risultato non percepita dal dirigente. Tuttavia, in base al principio consolidato secondo cui la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni e la relativa liquidazione è necessariamente equitativa, il giudice non può neppure escludere in radice la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, ritualmente richiesto”.